



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 novembre 2013

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

### RIUNIONE VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013

#### **1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento a carico del sig. Antonio Maiello nella sua qualità di Presidente/Legale Rapp.te p.t. della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 e della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 per violazione rispettivamente all'art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 12) pagina 5 del C.U. n. 23 del 2.4.2012 e ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S, seguito proprio deferimento - nota 8727/1054pf 12-13/AM/fda del 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)

**RESPINTO**

#### **2. Ricorso SSDRL PIACENZA CALCIO 1919**

avverso la sanzione della ammenda di € 2.500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Gozzano/Piacenza del 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

**RESPINTO**

#### **3. Ricorso A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD**

avverso le sanzioni:  
- squalifica del campo di giuoco per 2 gare, con decorrenza immediata, in campo neutro a porte chiuse;  
- ammenda di €3.000,00,  
inflitte alla reclamante seguito gara Bisceglie 1913 Don Uva/Mariano Keller del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5) li **RESPINGE**. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta del presunto Presidente Sig. Canonico per come individuato nel referto arbitrale.

**4. Ricorso A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calc. Favarin Giancarlo seguito gara Bisceglie 1913 Don Uva/Mariano Keller del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**5. Ricorso A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD**

avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitte al calc. Lattanzio Riccardo seguito gara Bisceglie 1913 Don Uva/Mariano Keller del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**6. Ricorso S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI      **RESPINTO****

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Gambino Giuseppe seguito gara Città di Brindisi/Real SM Hyria del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**7. Ricorso U.S.D. CAVESE 1919**

avverso le sanzioni:

- ammenda di €2.500,00;

- obbligo di disputare n. 1 gara a porte chiuse,

inflitte alla reclamante seguito gara Cavese/Orlandina del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 6.11.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, contiene la sanzione nella pena pecuniaria. Conferma nel resto.